

**MEMORANDUM DELLA FONDAZIONE “MONTAGNA E EUROPA”
SU UN REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE
DA TENERE DOMENICA 22 OTTOBRE 2017**

Alla Signora Presidente
della Provincia di Belluno

Il referendum consultivo veneto del 22 ottobre può consentire di potenziare - sia pure per ora in modo solo “ideale” - il ruolo e le risorse per un maggiore autogoverno bellunese, come è emerso nella seduta della commissione tecnica per lo Statuto della Provincia riunitasi il 3 maggio scorso, con la partecipazione, oltre ai componenti consiglieri provinciali, anche degli esperti della Fondazione professor Gian Candido De Martin, avvocato Enrico Gaz, dottor Maurizio Busatta.

A tale scopo, dopo che la suddetta commissione nel suo plenum aveva valutato positivamente l'ipotesi di un referendum provinciale sulla base dell'art. 66 del nostro Statuto, il gruppo formato da De Martin, Busatta e Gaz è stato richiesto di approfondire se tale referendum possa proporre un quesito bellunese “congiunto” tra competenze regionali e competenze statali da attribuire alla Provincia di Belluno, ovvero se sia più efficace concentrare l'attenzione su uno solo di questi due aspetti. Le riflessioni, che ne sono scaturite, si sono orientate a sottolineare l'importanza di tre ordini di considerazioni:

- l'obiettivo di un referendum provinciale *non* dovrebbe essere quello di consolidare l'autonomia potenziale già riconosciuta dalla legge regionale 25 e dalla legge statale 56, quanto invece di vincolare politicamente la Regione a concretare contenuti di autogoverno per la Provincia totalmente montana di Belluno con le connesse risorse finanziarie anche nelle materie del “regionalismo differenziato” di cui all'art. 116 della Costituzione;
- in quest'ottica *non* ha senso un quesito generico, il quale rischierebbe di non farci noi capire, ancora una volta, dalla Regione, a cui spetta riconoscere l'autonomia bellunese;
- fra le materie richiamate dall'art. 116 della Costituzione, ce ne sono alcune di rilevante interesse strategico per il Bellunese. Da parte sua, il gruppo tecnico ne segnala specificamente tre: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, il tutto nel quadro di una applicazione effettiva del principio sancito nell'art. 119 della Costituzione, che connette strettamente il finanziamento delle autonomie alle funzioni attribuite, in base a standard oggettivi, che tengano conto anche della specificità del “fattore montagna”.

A scanso di malintesi, va chiarito che l'attribuzione alla Provincia di Belluno di forme e condizioni particolari di autonomia esclude ogni potestà legislativa, ma sarebbe finalizzata a maggiori competenze amministrative e regolamentari e a favorire, pur nell'ambito del coordinamento della

finanza pubblica, il trasferimento alla Provincia di Belluno di tutte le risorse finanziarie necessarie al pieno e integrale esercizio delle funzioni attribuitele.

Circa le tre materie segnalate dal gruppo tecnico, è evidente l'importanza della (auspicabile) gestione del vincolo paesistico-ambientale là dove il Veneto ottenesse particolare autonomia nella materia (di competenza esclusiva statale) della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione (si pensi alla tutela e alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari degli ecosistemi del territorio montano; alla determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito del territorio montano e di coordinamento degli interventi ambientali ivi compresa l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale oppure alla protezione della fauna e della flora con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità ed anche la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile nonché di informazione ed educazione ambientale).

Altrettanto evidente è l'importanza dell'auspicabile riconoscimento della specificità bellunese nelle materie (di competenza concorrente) del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (con aspetti che vanno dalla tutela e risanamento del suolo ivi compresa la prevenzione della produzione, il recupero e la gestione dei rifiuti all'individuazione e tutela del patrimonio culturale, inclusa la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché la promozione della relativa conoscenza, utilizzazione e pubblica fruizione fino agli interventi di sostegno alle attività culturali e dello spettacolo e le iniziative dirette a favorire la loro integrazione nel sistema educativo e nel sistema turistico montano).

È noto che l'autonomia, per definizione, è un'assunzione di responsabilità e una testimonianza di grande sensibilità civica. La si può invocare, l'autonomia, se si ha la capacità di esercitarla. Per il Bellunese l'autonomia, oggi, è l'abito istituzionale affinché le politiche sul territorio si possano realizzare concretamente e positivamente.

Si propone quindi di valutare il seguente quesito:

«Vuoi che la specificità della Provincia totalmente montana di Belluno venga ulteriormente rafforzata con il riconoscimento di funzioni aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie e che ciò venga recepito anche nell'ambito delle intese Stato/Regione per una maggiore autonomia del Veneto ai sensi dell'art. 116 della Costituzione?»

23 maggio 2017